

Condizioni Generali di Vendita

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "**CGV**") si applicano ad ogni vendita di prodotti conclusa tra **Giesse S.p.A.** e l'Acquirente (come *infra* definito). Eventuali termini e condizioni difformi o supplementari rispetto alle presenti CGV non troveranno applicazione, salvo espresso consenso scritto di Giesse.

1. Definizioni.

- 1.1 "**Acquirente**": indica la persona giuridica che acquista i Prodotti di Giesse, con esclusione dei consumatori.
- 1.2 "**c.c.**" indica il codice civile Italiano (regio decreto n. 262/1942, e successive modificazioni).
- 1.3 "**CGV**": indica le presenti condizioni generali di vendita, da valere quale parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto concluso tra il Venditore e l'Acquirente per la compravendita di Prodotti.
- 1.4 "**Conferma d'Ordine**": indica l'accettazione scritta da parte del Venditore di un Ordine inoltrato secondo quanto previsto dalle presenti CGV.
- 1.5 "**Contratto**": indica qualsiasi contratto di vendita sottoscritto dalle Parti e regolato dalle presenti CGV.
- 1.6 "**Offerta/e commerciale/i**": indica qualsiasi offerta scritta, non vincolante e meramente informativa, rivolta all'Acquirente in riferimento alla vendita dei Prodotti.
- 1.7 "**Ordine**": indica la richiesta scritta inviata dall'Acquirente al Venditore per l'acquisto dei Prodotti.
- 1.8 "**Parti**": indica congiuntamente il Venditore e l'Acquirente.
- 1.9 "**Prodotti**": indica i prodotti commercializzati dal Venditore.
- 1.10 "**Venditore**": indica Giesse S.p.A., con sede legale in 40054 Budrio (BO), Via Tubertini n. 1, codice fiscale 0248078037, partita IVA 00581811205.

2. Ambito di Applicazione.

- 2.1 Le presenti CGV regolano e si applicano a tutti i Contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente.
- 2.2 Le presenti CGV sono incluse o allegate a tutte le Conferme d'Ordine.
- 2.3 Salvo diversa volontà del Venditore, espressa per iscritto per il tramite di un soggetto dotato dei poteri di rappresentanza del Venditore, le presenti CGV prevalgono sulle eventuali condizioni difformi o supplementari, anche se successive, generali o particolari, riportate negli Ordini o in ulteriore documentazione predisposta dall'Acquirente.
- 2.4 Le presenti CGV sostituiscono e prevalgono su qualsiasi accordo, negoziazione o impegno precedente esistente tra le Parti.

3. Offerte Commerciali, Ordini e Conferme d'Ordine.

- 3.1 Le Offerte Commerciali predisposte dal Venditore hanno natura meramente informativa e non costituiscono documenti vincolanti per il Venditore o tra le Parti.
- 3.2 Ogni Ordine dell'Acquirente ricevuto dal Venditore costituisce una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c..
- 3.3 Gli Ordini devono essere in forma scritta, corredati da tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per permettere al Venditore di adempiere correttamente alla prestazione (inclusi, a titolo esemplificativo, il numero e la tipologia di Prodotti, le informazioni di consegna e spedizione, ecc.) e redatti in modo e con un linguaggio chiaro, preciso e dettagliato. Il Venditore potrà in qualsiasi momento richiedere all'Acquirente ulteriori informazioni o documentazione utile o necessaria per l'adempimento della propria prestazione. L'Acquirente è l'unico e il solo responsabile delle informazioni fornite al Venditore.
- 3.4 L'Ordine si intende accettato con la Conferma d'Ordine o, se richiesto dalla natura dell'Ordine e/o dall'Acquirente, con l'esecuzione delle attività da parte del Venditore. **Ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.**, i Contratti si concludono quando l'Acquirente viene a conoscenza della Conferma d'Ordine inviata dal Venditore. La Conferma d'Ordine potrà essere trasmessa in qualsiasi forma scritta, anche via e-mail.
- 3.5 L'Acquirente dovrà verificare i dettagli e le informazioni contenute nell'Ordine e nella Conferma d'Ordine e comunicare per iscritto al Venditore eventuali modifiche o errori entro 48 ore dal ricevimento della Conferma

d'Ordine e, in ogni caso, prima che il Venditore abbia dato inizio all'esecuzione. In mancanza di detta comunicazione entro il termine sopra indicato, il Venditore potrà rifiutare eventuali richieste di modifica dell'Ordine. In ogni caso, qualsiasi modifica di un Ordine dovrà essere espressamente accettata dal Venditore mediante emissione di una nuova Conferma d'Ordine.

- 3.6 Tutti gli Ordini si riferiscono ai Prodotti. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche dei Prodotti inclusi nel proprio listino. Tuttavia, le modifiche non si applicheranno ai Contratti già conclusi e agli Ordini per i quali è già stata inviata Conferma d'Ordine dal Venditore.
- 3.7 L'importo minimo di ciascun Ordine è di euro 100 (cento) (escluse IVA e spese di trasporto) ("**Ordine Minimo**"). Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare o comunque non accettare Ordini di importo inferiore all'Ordine Minimo.
- 3.8 Qualsiasi modifica dei Contratti già conclusi (ivi incluse eventuali modifiche alle specifiche tecniche dei Prodotti o ai termini di consegna), dovrà essere specificamente approvata per iscritto da entrambe le Parti.

4. Prezzi e modalità di pagamento.

- 4.1 I prezzi dei Prodotti sono indicati nel listino prezzi in vigore al momento della Conferma d'Ordine inviata dal Venditore all'Acquirente. I prezzi sono espressi in **euro o in dollari, al netto dell'IVA** e di qualsiasi altra tassa e/o imposta, nonché delle spese di spedizione.
- 4.2 L'IVA sarà applicata in conformità alle norme di legge vigenti in materia. L'Acquirente dovrà fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione delle norme di legge in materia di IVA. Salvo diverso accordo scritto delle Parti, l'Acquirente sarà responsabile e dovrà farsi carico di tutti i dazi doganali e di qualsiasi costo di importazione o di spedizione che possa derivare dall'Ordine.
- 4.3 Il Venditore può modificare il listino prezzi in qualsiasi momento. La modifica non si applicherà ai Contratti già conclusi, salvo quanto previsto dai successivi Articoli 4.4 e 4.5 o negli altri casi previsti dalla legge applicabile.
- 4.4 Qualora l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Venditore sia divenuto eccessivamente oneroso per il verificarsi di un evento: a) al di fuori del suo controllo, di cui non era ragionevole attendersi che venisse preso in considerazione al momento della conclusione del Contratto, e b) che il Venditore non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o superare, anche in relazione ai suoi effetti, il Venditore dovrà informare l'Acquirente e le Parti, entro i successivi 15 (quindici) giorni, dovranno negoziare delle nuove condizioni contrattuali che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze di tale evento e consentano di ristabilire l'equilibrio contrattuale. Qualora le Parti non raggiungano una soluzione condivisa entro tale termine di 15 (quindici) giorni, il Venditore avrà diritto di risolvere il Contratto.
- 4.5 Inoltre, qualora l'eccessiva onerosità sia dovuta ad un rapido e imprevedibile aumento dei costi della produzione (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi del carburante, dell'energia, delle materie prime, della manodopera ecc.), il Venditore avrà diritto di richiedere un sovrapprezzo sul prezzo di acquisto originariamente concordato, informando l'Acquirente per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'applicazione di tale sovrapprezzo. Qualora l'Acquirente non accetti l'applicazione del sovrapprezzo e le Parti non raggiungano un accordo nel predetto termine di 15 giorni, il Venditore avrà diritto di risolvere il Contratto. In caso di risoluzione ai sensi degli Articoli 4.4 e 4.5 delle presente CGV, l'Acquirente avrà diritto di ricevere il rimborso del prezzo di acquisto, ove già corrisposto, al netto di eventuali costi di produzione già sostenuti dal Venditore, con espressa esclusione di qualsiasi indennizzo o diritto al risarcimento dei danni.
- 4.6 Il luogo del pagamento, anche agli effetti della costituzione in mora dell'Acquirente **ai sensi dell'art. 1219 c.c.** è identificato nel domicilio del Venditore, indipendentemente dalle modalità di pagamento concordate tra le Parti.
- 4.7 Le condizioni di pagamento sono indicate nella Conferma d'Ordine e/o nella fattura emessa dal Venditore e sono vincolanti.
- 4.8 Il pagamento si considera effettuato solo quando il Venditore ha la disponibilità del relativo importo. In caso di pagamento tramite assegno o altro titolo, il pagamento sarà accettato "*salvo buon fine*".
- 4.9 **Ai sensi dell'art. 1219, lett. c), c.c.** in caso di mancato o parziale pagamento nei termini pattuiti di qualsiasi somma dovuta al Venditore, l'Acquirente si considererà automaticamente messo in mora, con contestuale diritto del Venditore di: a) sospendere qualsiasi fornitura verso tale Acquirente (anche non relativa al pagamento in questione); b) annullare eventuali Ordini confermati; c) rifiutare o non accettare eventuali nuovi Ordini ricevuti; d) modificare i termini e le condizioni di pagamento applicate a tale Acquirente; e) senza pregiudizio del diritto di risolvere il Contratto e agire per il pagamento dell'intero importo, oltre spese e

interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo, al tasso previsto dalla normativa (ivi incluso il D.Lgs. n. 231/2002, la Legge n. 27/2012 e la Legge n. 221/2012, e successive modifiche e integrazioni), oltre il risarcimento del danno.

5. Consegna e trasferimento del rischio.

- 5.1 I tempi di consegna indicati nella Conferma d'Ordine sono calcolati in giorni lavorativi e hanno valore puramente indicativo e non vincolante per il Venditore. Pertanto, la consegna oltre i termini indicati non attribuisce all'Acquirente alcun diritto al risarcimento né all'annullamento del Contratto.
- 5.2 Qualora il Venditore, per qualsiasi motivo, non sia in grado di effettuare la consegna in un'unica soluzione, avrà il diritto di adempiere a tale obbligo mediante più consegne parziali.
- 5.3 Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna si intende completata dal Venditore quando i Prodotti arrivano nel luogo di destinazione indicato ("*delivered at place - DAP*").

6. Garanzie

- 6.1 L'Acquirente è tenuto a verificare i Prodotti al momento della consegna. L'Acquirente dovrà denunciare per iscritto al Venditore, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti, eventuali difetti, vizi e/o difformità dei Prodotti. La garanzia scadrà, in ogni caso, decorso 1 (uno) anno dalla consegna dei Prodotti, **ai sensi dell'art. 1495 c.c.**, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 6.2 Non viene fornita alcuna garanzia per eventuali vizi apparenti e/o mancanza di qualità promesse. Il Venditore non sarà responsabile per variazioni o modifiche delle dimensioni dei Prodotti che non superino il limite della normale tolleranza produttiva.
- 6.3 Qualora l'Acquirente abbia notificato eventuali difetti dei Prodotti e/o variazioni delle dimensioni dei Prodotti eccedenti la normale tolleranza, entro i termini di cui all'Articolo 6.1, il Venditore potrà, a propria discrezione: (i) rimborsare il prezzo dei prodotti difettosi o (ii) sostituire i Prodotti difettosi con prodotti identici o funzionalmente simili, a condizione che i Prodotti difettosi restituiti non presentino manomissioni di alcun genere e che siano stati utilizzati e/o installati in piena conformità ai parametri tecnici stabiliti dal Venditore e specificamente indicati nelle istruzioni d'uso dei Prodotti, disponibili sul sito del Venditore, o forniti, su richiesta, dall'assistenza tecnica del Venditore.
- 6.4 I Prodotti difettosi dovranno essere restituiti integri, nell'imballaggio originale, completi di tutte le loro parti (comprese scatole ed eventuale documentazione o dotazione accessoria) e della documentazione fiscale, se presente.
- 6.5 Sui Prodotti sostituiti dal Venditore ai sensi dell'articolo 6.3 non decorrerà alcun nuovo periodo di garanzia.

7. Limitazione di responsabilità.

- 7.1 Il Venditore non è responsabile per l'uso dei Prodotti da parte dell'Acquirente o di terzi e, nel caso di Prodotti che siano componenti, per l'integrazione di questi ultimi in prodotti di terzi. L'Acquirente rinuncia sin d'ora a qualsiasi garanzia, indennizzo, azione o manleva contro il Venditore in relazione ad eventuali pretese e/o azioni mosse nei confronti dell'Acquirente da terzi, a causa di prodotti difettosi dell'Acquirente in cui siano stati integrati componenti del Venditore.
- 7.2 Salvo che nel caso di dolo o colpa grave o negli casi previsti dalla legge applicabile, la responsabilità del Venditore verso l'Acquirente sarà limitata al pagamento dei danni diretti, con l'esclusione di qualsiasi danno indiretto o consequenziale, e non potrà in alcun caso superare complessivamente il prezzo di acquisto pagato dall'Acquirente in relazione ai Prodotti che hanno causato il danno.

8. Forza maggiore.

- 8.1 Costituisce "Forza Maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza ("**Evento di Forza Maggiore**") che impedisca ad una parte ("**Parte Interessata**") di adempiere ad una più o obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte in questione provi: a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata
- 8.2 In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una parte possano considerarsi Eventi di Forza Maggiore: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia,

catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici

- 8.3 La Parte Interessata dovrà notificare senza indugio l'Evento di Forza Maggiore all'altra Parte.
- 8.4 La Parte Interessata è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui si verifica e fintanto che perdura l'Evento di Forza Maggiore, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove l'Evento di Forza Maggiore non venga notificato tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra Parte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione. In questo caso, qualsiasi termine per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali sarà automaticamente prorogato per tutta la durata dell'Evento di Forza Maggiore. Il mancato rispetto da parte del Venditore dei termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine per un Evento di Forza Maggiore non darà diritto all'Acquirente di recedere dal Contratto né di richiedere il rimborso dell'importo già pagato.
- 8.5 Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui all'Articolo 8.4 si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscono alla Parte Interessata l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Interessata deve informare l'altra parte non appena l'impedimento cessa di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
- 8.6 Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il Contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 180 giorni.
- 8.7 Qualora trovi applicazione l'Articolo 8.6 e una delle parti abbia conseguito un vantaggio prima della risoluzione del Contratto a fronte di atti compiuti da un'altra Parte contraente, la Parte che ha tratto vantaggio dovrà pagare all'altra Parte un importo equivalente al valore di tale vantaggio.

9. Risoluzione

- 9.1 **Ai sensi dell'articolo 1456 c.c.**, il Venditore avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, inviando una comunicazione scritta, qualora l'Acquirente violi uno degli obblighi previsti dagli Articoli **4.9** (*Pagamento del prezzo*), **8.6** (*Risoluzione in caso di Forza Maggiore*), **10** (*Diritti di proprietà intellettuale - Riservatezza*), **12.4** (*Divieto di cessione*).
- 9.2 Il Venditore avrà il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato qualora l'Acquirente diventi insolvente, presenti istanza di o sia soggetto a fallimento o ad analoghe procedure concorsuali previsti dalla Legge applicabile. Il recesso potrà essere esercitato con comunicazione scritta, dopo che il Venditore sia venuto a conoscenza della circostanza che attribuisce il diritto di recedere.

10. Diritti di proprietà intellettuale - Riservatezza.

- 10.1 L'Acquirente si impegna a rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale del Venditore. L'Acquirente non potrà vantare alcun diritto o pretesa sui marchi di proprietà del Venditore e/o di società direttamente o indirettamente controllate o collegate al Venditore o controllate dallo stesso soggetto che controlla il Venditore, nonché sugli altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale (ivi compresi invenzioni, brevetti, il know-how di ciascun Prodotto, ogni processo, metodo, macchinario e/o dispositivo, i segreti commerciali, segni distintivi, programmi, dati e banche dati, modelli, prototipi, tecnologie) del Venditore e/o relativi a Prodotti del Venditore e/o di società direttamente o indirettamente controllate o collegate al Venditore o controllate dallo stesso soggetto che controlla il Venditore.
- 10.2 L'Acquirente si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, non pubbliche, fornite dal Venditore riguardanti, *inter alia*, i Prodotti, i prezzi, le specifiche tecniche e tecnologiche, il know-how, i piani e le relative esigenze dell'Acquirente, i dati, i documenti, i manuali, i processi, i metodi, i diritti immateriali, le eventuali condizioni contrattuali riservate all'Acquirente, gli accordi, le licenze, i programmi, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione fornita dal Venditore, e a non rivelare o informare terzi delle Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

11. Privacy e trattamento dei dati personali.

L'Acquirente prende atto che il Venditore tratterà i dati personali di dipendenti, amministratori e collaboratori dell'Acquirente per le finalità connesse all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, per

adempiere a un obbligo legale a cui il Venditore è soggetto o per l'instaurazione, la promozione o la difesa da azioni legali, in conformità alla legge applicabile.

12. Disposizioni finali.

- 12.1 Il ritardo o il mancato esercizio da parte di una delle parti di qualsiasi diritto previsto dal presente Contratto non costituirà e non potrà essere considerato una rinuncia o una decadenza di tali diritti, salvo i casi in cui le presenti CGV stabiliscano espressamente tali effetti.
- 12.2 Qualora qualsiasi Articolo delle presenti CGV dovesse essere ritenuto nullo o, più in generale, invalido, tale vizio non importerà la nullità o l'invalidità dei restanti Articoli, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
- 12.3 Il Venditore si riserva il diritto di modificare le presenti CGV in qualsiasi momento in conseguenza di modifiche delle proprie politiche di vendita o per conformarsi a disposizioni di legge o regolamentari. L'Acquirente sarà soggetto ai termini delle CGV di volta in volta vigenti al momento della Conferma d'Ordine dei Prodotti.
- 12.4 Il Contratto concluso tra Acquirente e Venditore e qualsiasi diritto contenuto in esso o nelle presenti CGV non potrà essere ceduto dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
- 12.5 Le presenti CGV potranno essere tradotte e pubblicate in diverse lingue. In caso di discrepanze, inesattezze, omissioni o errori presenti, la versione italiana si considererà prevalente.

13. Legge applicabile.

- 13.1 Le presenti CGV e qualsiasi Ordine, Conferma d'Ordine e Contratto sono regolati dalla **legge italiana**. È esclusa l'applicabilità della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni.

14. Arbitrato e giurisdizione esclusiva

- 14.1 *Arbitrato* - Qualsiasi controversia tra le Parti in merito alla validità, violazione, risoluzione, attuazione, efficacia o interpretazione delle CGV, nonché di qualsiasi Ordine, Conferma d'Ordine e/o Contratto sarà risolta mediante arbitrato secondo il **Regolamento della Camera Arbitrale di Milano**, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitro agirà in conformità alla procedura applicabile e alla legge italiana. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Il lodo arbitrale potrà essere impugnato solo per nullità nei casi previsti dall'art. 829, comma 1, del codice di procedura civile italiano, essendo espressamente stabilito che il lodo arbitrale non possa essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
- 14.2 *Giurisdizione esclusiva per le controversie che non possono essere sottoposte ad arbitrato* - Fatto salvo l'Articolo 14.1 che precede, ogni controversia tra le Parti in relazione alle CGV, a un Ordine, Conferma d'Ordine e/o Contratto che non possa essere sottoposta ad arbitrato, sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del **Tribunale di Bologna (Italia)**.
- 14.3 *Facoltà del Venditore di deferire la controversia al tribunale* - **In deroga all'Articolo 14.1 che precede**, il Venditore avrà la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di deferire qualsiasi controversia (sia essa iniziata dal Venditore o dall'Acquirente contro il Venditore) in merito alla validità, violazione, risoluzione, attuazione, efficacia o interpretazione delle CGV, nonché di qualsiasi Ordine, Conferma d'Ordine e/o Contratto, alla giurisdizione esclusiva del **Tribunale di Bologna (Italia)**, in alternativa all'arbitrato.